



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 27/05/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2015, n. 841

Concorso delle regioni a statuto ordinario al contenimento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2015. Articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Terzo provvedimento.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio e dall'Ufficio Entrate, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha introdotto radicali modificazioni alle modalità con le quali le regioni a statuto ordinario concorrono al risanamento della finanza pubblica.

Il comma 460 dell'articolo unico della predetta legge dispone, infatti, che a partire dall'esercizio 2015 cessano di avere applicazione le previgenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

A mente delle previgenti disposizioni il controllo dell'impatto della finanza regionale sul saldo in termini di indebitamento netto delle PP. AA. veniva effettuato attraverso l'imposizione di tetti alla spesa regionale. Ai fini del controllo la spesa è stata computata, nel tempo, in termini di competenza finanziaria e di cassa, successivamente in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile e infine, nel 2014, solo sulla base di tale ultimo parametro. Erano previste importanti esclusioni dalla spesa sottoposta a controllo e principalmente le spese riferibili alla sanità la cui evoluzione era sottoposta a specifiche disposizioni (ambito di spesa che assorbe circa l'80% del bilancio delle regioni), alla programmazione comunitaria limitatamente alla quota di cofinanziamento europea, al trasporto pubblico locale (nei limiti di 1.600 milioni) ed altre di minore entità.

E' appena il caso di rammentare come, almeno negli ultimi cinque anni, l'attuazione delle politiche della regione Puglia, con carattere di assoluta specialità rispetto alle altre regioni a statuto ordinario, è stata pesantemente condizionata dai stringenti limiti di spesa imposti dalle regole del patto di stabilità i cui criteri di riparto interregionale delle disponibilità di spesa complessivamente assegnati al comparto delle regioni a statuto ordinario (sostanzialmente ancorati alla spesa storica dell'anno 2005) hanno dato luogo a forti sperequazioni che nel tempo non si è potuto o voluto correggere da parte dello Stato.

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, come si diceva, il quadro normativo di riferimento è cambiato radicalmente. Le regioni a statuto ordinario, in relazione alla assoluta deficitarietà delle complessive disponibilità di spesa assegnate al comparto con le previgenti norme (19,099 miliardi di euro al lordo degli effetti dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66) ed in previsione della robusta manovra di aggiustamento ai conti pubblici che si prefigurava con la legge di stabilità 2015 e che avrebbe interessato in maniera rilevante le regioni (poi concretizzatasi in riduzioni di risorse per 4.202 milioni di euro che si aggiungono ai 1.050 milioni di euro previsti dall'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95) con devastanti impatti sulle residue possibilità di spesa delle regioni nonché, anche in relazione all'entrata in vigore a partire dall'anno 2016 delle disposizioni in materia di pareggio di bilancio

di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, iniziavano nel mese di settembre 2014 degli incontri a livello tecnico con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per definire una nuova disciplina del concorso delle regioni a statuto ordinario al risanamento della finanza pubblica da ritagliarsi sulla base dello schema prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 anche al fine di testarne le ricadute in termini di gestibilità dei bilanci regionali ed a seguito di tali evidenze orientare la interpretazione applicativa di taluni istituti da essa introdotti ovvero valutare la possibilità di promuovere modifiche normative.

A conclusione di tale percorso gli esiti dei predetti incontri sono stati sostanzialmente riprodotti nell'articolo unico della legge di stabilità 2015 nei commi che vanno da 460 a 478.

Le principali novità del riformato contesto normativo sono le seguenti:

1. Il previgente controllo dell'indebitamento netto delle regioni a statuto ordinario attraverso il tetto di spesa viene sostituito dal controllo attraverso i saldi finanziari tra le entrate finali e spese finali in termini sia di competenza finanziaria che di cassa cui si aggiunge anche il controllo dell'equilibrio di parte corrente. In particolare (comma 463):

“Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati”.

2. Sono drasticamente ridotte le voci di entrata e di spesa escluse dal campo di applicazione della nuova normativa essendone ora incluse sia quelle relative alla sanità che del trasporto pubblico locale. Permane l'esclusione delle riscossioni e concessioni di crediti, della quota Ue dei programmi comunitari.

3. Vengono unificate le misure di flessibilità del patto regionalizzato verticale ed orizzontale. Ai sensi infatti dell'articolo 1, comma 479, della legge n. 190/2014, a decorrere dall'anno 2015 non trovano più applicazione le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 in materia di patto di stabilità interno regionale verticale ed orizzontale. La relativa disciplina trova ora riferimento nei commi da 479 a 486 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015.

Va peraltro rilevato come il testo iniziale del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 (AC n.2679-bis) all'articolo 36, comma 6, n. 4) prevedesse l'irrilevanza, dai saldi di competenza e di cassa, entro il limite di 500 milioni di euro, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari da ripartirsi tra le singole regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dello stato di attuazione degli interventi, degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo da parte delle regioni, negli anni precedenti, del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché del residuo delle spese riferito al ciclo di programmazione 2007-2013. Tale importante misura di netting dai saldi della quota nazionale dei fondi strutturali, peraltro nell'anno di chiusura del periodo di programmazione in cui maggiormente si concentrano gli impegni ed i pagamenti, è stata espunta dal testo nel corso dell'esame parlamentare. La stessa disposizione contenuta nel comma 145 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede l'esclusione per il predetto fine dell'importo complessivi di 700 milioni di euro si presenta di dubbia attuabilità in quanto condizionata alla realizzazione dagli specifici proventi previsti dal precedente comma 144.

Di contro non mutano, rispetto alla disciplina previgente, gli adempimenti relativi al monitoraggio trimestrale dei risultati conseguiti da inviarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché la struttura del sistema sanzionatorio in caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 463 che di seguito si riepiloga:

- “a) versamento all'entrata del bilancio di un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 463 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 463, lettera b), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;
- b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;
- e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.”

Limitatamente all'anno 2015 il comma 465 prevede che, nel limite di complessivi 2.005 milioni di euro, rilevano per gli equilibri gli utilizzi della giacenza iniziale di cassa, del risultato di amministrazione con riferimento alle quote vincolate o accantonate e il saldo fra il fondo vincolato pluriennale iscritto in entrata e in spesa. Per effetto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 febbraio 2015 (repertorio atti n. 37/CSR) in merito alla applicazione dell'articolo 1, commi 398, 465 e 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) sul predetto importo di 2005 milioni di euro impatta in riduzione la somma di euro 285 milioni quale effetto in termini di indebitamento netto della riduzione per pari importo dei trasferimenti alle regioni per l'edilizia sanitaria cifrati nel bilancio statale solo in termini di saldo netto da finanziario.

Ulteriori effetti in riduzione sulle disponibilità di spesa si verificano in relazione alla attivazione della regionalizzazione del patto di stabilità interno previsto dai commi 479 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 mediante la cessione di spazi finanziari in termini di cassa agli enti locale regionali e, con riferimento alla predetta intesa n. 37/CSR, a:

- riversamento allo stato, al fine di ridurre i tagli di cui al comma 398 articolo 1 della legge di stabilità 2015, del contributo concesso alle regioni in caso di attivazione della regionalizzazione del patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 484, legge n. 190/2014 per un importo complessivo pari 802,13 milioni di euro;
- In via eventuale le riduzioni di spesa per euro 750 milioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e le ulteriori risorse per 364,87 milioni di euro da recuperare su indicazione delle regioni.

Con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della regione Puglia.

Il comma 7 dell'articolo 4 della predetta legge regionale autorizza la Giunta regionale ha stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all'impegno ed al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 qualora necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della regione Puglia dalle norme statali.

Il controllo della spesa finale attraverso i saldi comporta che le decisioni di spesa siano legate ad una complessa valutazione e previsione circa la realizzabilità dei flussi di entrata che, con particolare riferimento ai flussi di cassa, sono sovente nella disponibilità, in quanto alla tempistica di attivazione, di soggetti esterni alla amministrazione regionale. Per quanto innanzi detto i volumi di spesa autorizzabili saranno determinati sulla base di una prudente valutazione effettuata dai dirigenti responsabili della gestione della specifica entrata in ordine alla realizzabilità delle stesse da effettuarsi in ragione della natura ricorrente o meno della entrata, delle serie storiche riferibili ai relativi incassi ed a ogni altra utile e qualificata informazione disponibile. In corso d'anno i predetti dirigenti provvederanno ad aggiornare le previsioni dei flussi di entrata e contestualmente, ove ne ricorrano le condizioni, sarà autorizzata ulteriore spesa.

In relazione ai prevedibili flussi di entrata relativi alle entrate correnti autonome stimati in 941 milioni di euro in termini di competenza finanziaria ed in 1.035 milioni di euro in termini di cassa è necessario autorizzare, in termini di competenza finanziaria e di cassa, le spese di cui al prospetto in allegato "A" attinente a voci di spesa inderogabili per il funzionamento dell'ente e degli enti che ricevono trasferimenti a tale titolo dalla Regione. Sono altresì autorizzate le spese di personale (codici Siope dal n. 1211 al n. 1258) stimate in euro 170 milioni, le quote interessi di mutui e prestiti in corso di ammortamento stimate in euro 71,1 milioni nonché le spese di cui al titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (sanità).

La pianificazione nell'esercizio finanziario 2015 dei flussi attesi di entrata e di spesa che sia coerente con il perseguimento del pareggio di bilancio e con il conseguimento degli obiettivi di spesa imposti dalla programmazione comunitaria in misura tale da non incorrere nella perdita di risorse finanziarie si sta dimostrando di complessa attuazione.

Per quanto attiene la gestione della spesa comunitaria per l'anno 2015, alla criticità derivante dalla concentrazione della spesa nell'anno di chiusura dei programmi del ciclo di programmazione 2007-2013 si aggiunge la interruzione dei pagamenti, a tutt'oggi in corso, disposta dalla Commissione Europea a valere sul POR FESR 2007-2013. Per quanto innanzi esposto, al fine di perseguire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al contempo di garantire il conseguimento dei target di certificazione della spesa comunitaria del ciclo di programmazione in scadenza, in relazione alle previsioni dei flussi di entrata e spesa operate dalle competenti autorità di gestione, le disponibilità di spesa che residuano dalla destinazione degli spazi finanziari al finanziamento delle spese obbligatorie e di funzionamento sono veicolate al cofinanziamento nazionale della spesa comunitaria tenuto conto peraltro dell'avanzato stato di attuazione dei relativi progetti ed azioni. Per quanto riguarda la competenza finanziaria dovrà essere anche verificato l'impatto, in termini di saldi utili ai fini del pareggio di bilancio, dell'accertamento straordinario dei residui ex articolo 3, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A seguito della adozione del formale provvedimento di riparto da parte del competente ministero, saranno autorizzate ulteriori spese nel limite degli spazi finanziari che saranno attribuiti alla regione Puglia nell'ambito della previsione di cui al comma 145 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 che destina alla esclusione delle spese rilevanti dal saldo il cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari nel limite di complessivi 700 milioni di euro. Tale misura si presenta però di incerta attuabilità in quanto condizionata alla realizzazione dagli specifici proventi previsti dal precedente comma 144.

Con riferimento ai dati di entrata e di spesa rilevati alla data del 30 giugno 2015, in relazione all'effettivo andamento dei flussi di entrata ed all'eventuale esito del procedimento per la revoca della interruzione dei pagamenti sul programma operativo FESR 2007-2013 adottato dalla Commissione europea, dovrà provvedersi all'aggiornamento dei dati di previsione ed alla formulazione, con deliberazione della Giunta regionale, di ulteriori specifici indirizzi in ordine alla destinazione degli spazi finanziari disponibili.

Il controllo della spesa mediante la regola del saldo finanziario consente inoltre, per quanto riguarda gli interventi finanziati con trasferimenti di altre amministrazioni, di autorizzare la corrispondente spesa qualora i flussi finanziari di entrata e di spesa si realizzino entrambe, in base ad una qualificata previsione, nel corso del corrente esercizio finanziario. I dirigenti competenti in relazione all'entrata

comunicano al Servizio Bilancio e Ragioneria la ricorrenza di tale evenienza, specificando il capitolo di entrata ed il capitolo di spesa interessati. Nei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa dovrà essere attestata la predetta circostanza. In termini di cassa è altresì autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di quanto comunicato dal competente dirigente in relazione all'avvenuto incasso nel corso del corrente esercizio del rimborso di spese sostenute negli esercizi precedenti.

I dirigenti responsabili dell'entrata, sulle cui previsioni di realizzazione dei flussi di entrata sia stata autorizzata la corrispondente spesa, dovranno comunicare con ogni possibile urgenza eventuali rettifiche in diminuzione specificandone i motivi in relazione alla incidenza di tale evenienza sul conseguimento dei saldi finanziari da parte della regione e alla eventuale applicazione delle misure sanzionatorie previste in caso di mancato rispetto dei vincoli.

Al fine di evitare il formarsi di situazioni e l'accumulo di residui passivi, si ritiene doversi formulare indirizzo alle strutture regionali di soddisfare in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà prevedersi all'impegno delle spese solo in corrispondenza dell'avvenuta attribuzione delle autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa acchè sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto di indirizzo alle strutture regionali in ordine alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2015.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 la presentedeliberazione consiste nell'emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2015 ed al perseguimento del rispetto dei saldi finanziari di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 190/2014 per lo stesso anno.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera a);

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo Di Gioia Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio, dal dirigente dell'Ufficio Entrate e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. di manifestare l'indirizzo di perseguire il rispetto dei saldi finanziari di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 190/2014, in relazione alle previsioni di accertamento delle entrate in conto competenza (imputazione di entrate accertate ai sensi della contabilità armonizzata ex decreto legislativo n.

118/2011) ed ai prevedibili flussi di cassa, attraverso una modulazione degli impegni e dei pagamenti secondo quanto di seguito riportato:

- Spese relative al titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 (spese perimetro sanitario). Le spese possono essere sostenute, salvo successive diverse indicazioni della Giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti in termini di competenza e di cassa previsti nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

- Spese obbligatorie e di funzionamento e per contratti di servizio. Le spese potranno essere sostenute nel limite del 40% degli importi indicati a fianco di ciascun capitolo di spesa elencato nell'allegato "A" alla presente deliberazione ad esclusione dei capitoli specificatamente indicati in detto allegato per i quali l'autorizzazione è riferita all'intero importo. In caso di spaccettamento dei capitoli per adeguamento delle relative classificazioni alla codificazione del piano integrato dei conti di cui alla disciplina della armonizzazione contabile, l'autorizzazione si intende estesa anche ai capitoli di nuova istituzione nel limite complessivo riportato nel capitolo indicato nell'allegato. Sono fatte salve le maggiori autorizzazioni di spesa adottate con precedenti deliberazioni. La Giunta regionale con proprio provvedimento disporrà in ordine alle rimanenti disponibilità di spesa di cui al predetto allegato. Le spese di personale e per interessi passivi sono portati in prededuzione, per quanto occorrente, dal Servizio Bilancio e Ragioneria. Sono inoltre autorizzati i pagamenti afferenti a liquidazioni di spesa autorizzate e disposte nell'anno 2014 e non pagate entro la chiusura dell'esercizio finanziario;

- Spese per interventi relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013 e 2014-2020. In relazione alla chiusura al 31 dicembre 2015 del ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 e all'avvio del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, la relativa spesa è autorizzata a tutto il 30 giugno 2015. A seguito della adozione del formale provvedimento di riparto da parte del competente ministero, sono inoltre autorizzate ulteriori spese nel limite degli spazi finanziari che saranno attribuiti alla regione Puglia nell'ambito della previsione di cui al comma 145 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 che destina l'importo massimo di complessivi 700 milioni di euro alla esclusione del cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari dal novero delle spese rilevanti ai fini dei saldi finanziari.

- Spese per interventi finanziati con trasferimenti da parte di altre amministrazioni. Sono autorizzate le spese per i quali i corrispondenti flussi finanziari di entrata si realizzano, in base ad una qualificata previsione, nel corso del corrente esercizio finanziario. I dirigenti competenti in relazione all'entrata comunicano al Servizio Bilancio e Ragioneria la ricorrenza di tale evenienza, specificando il capitolo di entrata ed il capitolo di spesa interessati. La ricorrenza di tale circostanza dovrà essere attestata da parte dei competenti dirigenti nei provvedimenti di impegno e liquidazione. E' altresì autorizzata la spesa in termini di cassa nel limite di quanto attestato dal competente dirigente in relazione all'avvenuto incasso nel corso del corrente esercizio di spese sostenute negli esercizi precedenti.

Sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53.

3. Con riferimento ai dati di entrata e di spesa rilevati alla data del 30 giugno 2015 si provvederà, in relazione alla effettiva realizzazione dei flussi di entrata ed all'eventuale esito del procedimento di revoca della interruzione dei pagamenti sul programma operativo FESR 2007-2013 adottato dalla Commissione europea, all'aggiornamento dei dati di previsione ed alla formulazione, con deliberazione della Giunta regionale, di ulteriori specifici indirizzi in ordine alla destinazione degli spazi finanziari disponibili.

4. Al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l'accumulo di residui passivi di formulare indirizzo alle strutture regionali di sostenere in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà provvedersi all'impegno delle spese solo in corrispondenza dell'avvenuta attribuzione delle autorizzazioni di competenza e di cassa acchè sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti

dall'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia.

6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente